

Bruxelles, 28 luglio 2022
(OR. en)

11661/22

**Fascicolo interistituzionale:
2022/0228 (NLE)**

**UK 117
TRANS 516**

PROPOSTA

Origine:	Segretaria generale della Commissione europea, firmato da Martine DEPREZ, direttrice
Data:	28 luglio 2022
Destinatario:	Segretariato generale del Consiglio
n. doc. Comm.:	COM(2022) 363 final
Oggetto:	Proposta di DECISIONE DEL CONSIGLIO relativa alla posizione da adottare a nome dell'Unione europea in sede di comitato commerciale specializzato per il trasporto su strada per quanto riguarda le specifiche tecniche e procedurali relative all'utilizzo del sistema di informazione del mercato interno ("IMI") da parte del Regno Unito e il contributo ai suoi costi

Si trasmette in allegato, per le delegazioni, il documento COM(2022) 363 final.

All.: COM(2022) 363 final



COMMISSIONE
EUROPEA

Bruxelles, 28.7.2022
COM(2022) 363 final

2022/0228 (NLE)

Proposta di

DECISIONE DEL CONSIGLIO

relativa alla posizione da adottare a nome dell'Unione europea in sede di comitato commerciale specializzato per il trasporto su strada per quanto riguarda le specifiche tecniche e procedurali relative all'utilizzo del sistema di informazione del mercato interno ("IMI") da parte del Regno Unito e il contributo ai suoi costi

RELAZIONE

1. OGGETTO DELLA PROPOSTA

La Commissione propone che il Consiglio stabilisca la posizione da adottare a nome dell'Unione nel comitato commerciale specializzato per il trasporto su strada, istituito dall'accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica, da una parte, e il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, dall'altra, per quanto riguarda la partecipazione del Regno Unito alla cooperazione amministrativa di cui all'allegato 31, parte A, sezione 2, articolo 6, dell'accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione, nonché l'importo e le modalità del contributo finanziario che il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dovrà versare al bilancio generale dell'Unione a concorrenza dei costi generati dalla sua partecipazione al sistema di informazione del mercato interno.

2. CONTESTO DELLA PROPOSTA

Il sistema di informazione del mercato interno ("IMI") è stato istituito dal regolamento (UE) n. 1024/2012¹. Una delle sue funzionalità consente il trattamento delle dichiarazioni di distacco ai sensi delle norme di cui alle direttive 96/71/CE, 2014/67/UE e (UE) 2020/1057. Tali norme mirano a stabilire un elenco delle condizioni di lavoro che devono essere garantite ai lavoratori distaccati nel paese ospitante. L'accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione tra l'Unione europea e il Regno Unito prevede all'allegato 31 (parte A, sezione 2, articolo 6, paragrafo 1, lettera a), di tale allegato) che i trasportatori stabiliti in una delle parti dell'accordo dovrebbe trasmettere una dichiarazione di distacco alle autorità nazionali competenti dell'altra parte o, nel caso dell'Unione europea, dello Stato membro in cui il conducente è distaccato. A tal fine, dal 2 febbraio 2022 è necessario utilizzare un formulario tipo multilingue dell'interfaccia pubblica connessa all'IMI.

A norma dell'allegato 31, parte A, sezione 2, articolo 7, paragrafo 5, dell'accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione, il comitato commerciale specializzato per il trasporto su strada dovrebbe definire le specifiche tecniche e procedurali relative all'utilizzo del sistema di informazione del mercato interno (IMI) da parte del Regno Unito. La decisione proposta dal comitato specializzato comprende le specifiche necessarie per consentire la connessione dei trasportatori su strada e delle autorità nazionali all'IMI. Ciò consentirà ai trasportatori di trasmettere le loro dichiarazioni di distacco tramite l'IMI e alle autorità nazionali di partecipare alla cooperazione amministrativa, necessaria per conseguire gli obiettivi delle norme sul distacco dei conducenti. Tali specifiche sono state adattate al quadro dell'accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione dal regolamento di esecuzione (UE) 2021/2179 della Commissione².

3. LA POSIZIONE DA ADOTTARE A NOME DELL'UNIONE

La posizione dell'Unione dovrebbe pertanto essere quella di sostenere l'adozione di una decisione del comitato commerciale specializzato per il trasporto su strada, in linea con il progetto di decisione accluso alla presente proposta.

¹ GU L 316 del 14.11.2012, pag. 1.

² Regolamento di esecuzione (UE) 2021/2179 della Commissione, del 9 dicembre 2021, relativo alle funzionalità dell'interfaccia pubblica connessa al sistema di informazione del mercato interno per il distacco dei conducenti nel settore del trasporto su strada (GU L 443 del 10.12.2021, pag. 68).

4. BASE GIURIDICA

L'articolo 218, paragrafo 9, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE) prevede l'adozione di decisioni del Consiglio che stabiliscono "le posizioni da adottare a nome dell'Unione in un organo istituito da un accordo, se tale organo deve adottare atti che hanno effetti giuridici, fatta eccezione per gli atti che integrano o modificano il quadro istituzionale dell'accordo".

La decisione che il comitato commerciale specializzato per il trasporto su strada è chiamato ad adottare costituisce un atto avente effetti giuridici. L'atto previsto non integra né modifica il quadro istituzionale dell'accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione. La base giuridica procedurale della decisione proposta è pertanto l'articolo 218, paragrafo 9, TFUE.

5. PUBBLICAZIONE DELL'ATTO PREVISTO

È opportuno pubblicare la decisione del comitato commerciale specializzato per il trasporto su strada nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* dopo la sua adozione.

Proposta di

DECISIONE DEL CONSIGLIO

relativa alla posizione da adottare a nome dell'Unione europea in sede di comitato commerciale specializzato per il trasporto su strada per quanto riguarda le specifiche tecniche e procedurali relative all'utilizzo del sistema di informazione del mercato interno ("IMI") da parte del Regno Unito e il contributo ai suoi costi

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 218, paragrafo 9,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

- (1) Come stabilito dall'allegato 31, parte A, sezione 2, articolo 6, paragrafo 1, lettera a), dell'accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione, i trasportatori stabiliti nell'altra parte dovrebbero trasmettere una dichiarazione di distacco alle autorità competenti della parte o, nel caso dell'Unione europea, dello Stato membro in cui il conducente è distaccato, utilizzando dal 2 febbraio 2022 un formulario tipo multilingue dell'interfaccia pubblica connessa al sistema di informazione del mercato interno dell'UE ("IMI") istituito dal regolamento (UE) n. 1024/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio³. Per autorità competente si intende qualsiasi organismo a livello nazionale, regionale o locale e registrato nell'IMI con compiti specifici inerenti all'applicazione di determinate disposizioni giuridiche.
- (2) Come stabilito dall'allegato 31, parte A, sezione 2, articolo 6, paragrafo 1, lettera c), secondo comma, dell'accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione, l'IMI consente anche di presentare richieste di assistenza alle autorità competenti della parte di stabilimento o, nel caso dell'Unione, dello Stato membro di stabilimento, qualora il trasportatore non presenti la documentazione richiesta entro otto settimane dalla data della richiesta.
- (3) L'IMI può essere utilizzato da paesi terzi se sono soddisfatte le condizioni di cui all'articolo 23 del regolamento (UE) n. 1024/2012 e purché il paese terzo cui è garantito l'accesso all'IMI partecipi ai costi operativi dell'IMI stesso.
- (4) Come stabilito dall'allegato 31, parte A, sezione 2, articolo 7, paragrafo 5, dell'accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione, il comitato commerciale specializzato per il trasporto su strada dovrebbe definire le specifiche tecniche e procedurali relative all'utilizzo dell'IMI da parte del Regno Unito. Tali specifiche sono necessarie per consentire la connessione dei trasportatori su strada e delle autorità nazionali all'IMI, e permettere in tal modo ai trasportatori di trasmettere le loro dichiarazioni di distacco e alle autorità nazionali di partecipare alla cooperazione amministrativa di cui ai

³ Regolamento (UE) n. 1024/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, relativo alla cooperazione amministrativa attraverso il sistema di informazione del mercato interno e che abroga la decisione 2008/49/CE della Commissione (GU L 316 del 14.11.2012, pag. 1).

considerando da 1 a 3. L'Unione europea ha attuato dette specifiche mediante il regolamento di esecuzione (UE) 2021/2179 della Commissione⁴.

- (5) Come stabilito dall'articolo 7, paragrafo 6, dell'allegato 31, parte A, sezione 2, dell'accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione, ciascuna parte dovrebbe partecipare ai costi operativi dell'IMI. Il comitato commerciale specializzato per il trasporto su strada dovrebbe determinare i costi a carico di ciascuna delle parti. È pertanto necessario determinare l'importo e le modalità del contributo finanziario che il Regno Unito deve versare al bilancio generale dell'Unione a concorrenza dei costi generati dalla sua partecipazione all'IMI. Tale contributo finanziario consisterà di due parti: costi di sviluppo (pagamento una tantum) e costi annuali di manutenzione (contributo annuo).
- (6) È pertanto opportuno stabilire la posizione da adottare a nome dell'Unione in sede di comitato commerciale specializzato per il trasporto su strada.
- (7) Al fine di consentire la tempestiva applicazione delle misure di cui alla presente decisione, è opportuno che la presente decisione entri in vigore il giorno dell'adozione,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La posizione da adottare a nome dell'Unione nel comitato commerciale specializzato per il trasporto su strada, istituito dall'articolo 8, paragrafo 1, lettera o), dell'accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione, per quanto riguarda le specifiche tecniche e procedurali relative all'utilizzo del sistema di informazione del mercato interno ("IMI") da parte del Regno Unito e la determinazione dei costi a carico del Regno Unito si basa sul progetto di decisione del comitato commerciale specializzato per il trasporto su strada accluso alla presente decisione.

Articolo 2

La decisione del comitato specializzato è pubblicata nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Articolo 3

La Commissione è destinataria della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il

Per il Consiglio
Il presidente

⁴ Regolamento di esecuzione (UE) 2021/2179 della Commissione, del 9 dicembre 2021, relativo alle funzionalità dell'interfaccia pubblica connessa al sistema di informazione del mercato interno per il distacco dei conducenti nel settore del trasporto su strada (GU L 443 del 10.12.2021, pag. 68).

SCHEDA FINANZIARIA LEGISLATIVA

1. 1. TITOLO DELLA PROPOSTA

Proposta di DECISIONE DEL CONSIGLIO relativa alla posizione da adottare a nome dell'Unione europea nel comitato commerciale specializzato per il trasporto su strada in merito alle specifiche tecniche e procedurali relative all'utilizzo del sistema di informazione del mercato interno ("IMI") da parte del Regno Unito.

2. LINEE DI BILANCIO

Linea delle entrate (capitolo/articolo/voce):

6 6 3 "Progetti pilota, azioni preparatorie, prerogative e altre azioni" (DG MOVE);

Importo iscritto in bilancio per l'esercizio in questione: 319 039,00 EUR

(solo in caso di entrate con destinazione specifica):

Le entrate saranno assegnate alla seguente linea di spesa:

02 20 04 01 "Altre azioni" (Attività di supporto per la politica europea dei trasporti, la sicurezza dei trasporti e i diritti dei passeggeri comprese le attività di comunicazione) (DG MOVE)

3. INCIDENZA FINANZIARIA

☐ La proposta non ha incidenza finanziaria

☒ La proposta non ha incidenza finanziaria sulle spese, ma ha un'incidenza finanziaria sulle entrate

☒ La proposta ha incidenza finanziaria sulle entrate con destinazione specifica

L'effetto è il seguente:

(Mio EUR al primo decimale)

Linea delle entrate	Incidenza sulle entrate ⁵⁶	Periodo di XX mesi a decorrere dal gg/mm/aaaa <i>(se applicabile)</i>	2022
6 6 3	<i>Si</i>		0,32

Situazione a seguito dell'azione					
Linea delle entrate	2023	2024	2025	2026	2027
6 6 3	0,09	0,09	0,09	0,1	0,1

⁵ Gli importi annuali devono essere stimati sulla base della formula o del metodo di cui alla sezione 5. Per il primo anno, generalmente l'importo annuo è versato senza applicazione di una riduzione o prorata.

⁶ Per le risorse proprie tradizionali (dazi doganali, contributi zucchero), indicare gli importi netti, cioè gli importi lordi al netto del 20 % per spese di riscossione.

(Solo nel caso di entrate con destinazione specifica, a condizione che la linea di bilancio sia già nota):

Linea di spesa ⁷	2022	2023
02 20 04 01	0,32	0,09

Situazione a seguito dell'azione					
Linea di spesa	2023	2024	2025	2026	2027
02 20 04 01	0,09	0,09	0,09	0,1	0,1

4. MISURE ANTIFRODE

La DG MOVE applica i principi antifrode derivanti dalla strategia antifrode della Commissione del 2019 (COM(2019) 196 final).

Nel 2020 la DG MOVE ha adottato una strategia locale antifrode riveduta. La strategia antifrode della DG MOVE si basa su una specifica valutazione dei rischi effettuata internamente per individuare i settori più vulnerabili alle frodi, i controlli già effettuati e le azioni necessarie per migliorare la capacità della DG MOVE di prevenire, individuare e rettificare le frodi.

Le disposizioni contrattuali applicabili agli appalti pubblici e alla concessione di sovvenzioni garantiscono che gli audit e le verifiche in loco possano essere effettuati dai servizi della Commissione, compreso l'OLAF, applicando le disposizioni standard raccomandate dall'OLAF. Le diverse entità delegate cui la DG MOVE può affidare la gestione delle proprie spese applicano approcci antifrode comparabili.

5. ALTRE OSSERVAZIONI

Il Regno Unito è tenuto a versare 2 tipi di contributi finanziari:

- (1) un contributo di ingresso una tantum pari a 232 835 EUR da pagare una sola volta. Tale importo è stato calcolato sulla base dei costi totali di sviluppo dell'interfaccia pubblica (back office) collegata all'IMI (front office) e sarà utilizzato per coprire i necessari miglioramenti e potenziamenti del sistema;
- (2) costi annuali complessivi di manutenzione del front office e del back office dell'IMI per il modulo di distacco dei conducenti, da pagare annualmente: 86 204 EUR

Entrambi i contributi del Regno Unito di cui all'articolo 5 del progetto di DECISIONE n. X/2022 DEL COMITATO SPECIALIZZATO per il TRASPORTO SU STRADA sono assegnati alla linea di bilancio 02.200401 della DG MOVE. L'importo totale è codelegato dalla DG MOVE alla DIGIT, in qualità di sviluppatore

⁷ Da utilizzare soltanto se necessario.

di sistemi, per coprire i costi di sviluppo e manutenzione del front office e del back office, con l'indicazione dei miglioramenti per i quali dovrebbe essere speso previo accordo tra la DG MOVE e la DG GROW.